

La formazione a distanza

Chiarimento sulla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione dei Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

Autori: Punto Sicuro

La Direzione Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, ha pubblicato nella sezione del sito regionale dedicato alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un chiarimento in merito alla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (**RSPP**) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (**ASPP**), **addetti antincendio e gestione dell'emergenza, addetti primo soccorso**, lavoratori e loro rappresentanti (**RLS**).

Le linee interpretative pubblicate dalla Direzione Prevenzione sono indirizzate agli SPISAL (Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ma “intendono comunque orientare nel lavoro quotidiano i soggetti della prevenzione negli ambienti di lavoro, secondo metodologie validate” in ordine alle criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro vigente.

Secondo il chiarimento della Regione Veneto sono numerosi i corsi di formazione che allo stato attuale della legislazione, (in attesa dei futuri accordi Stato Regioni che dovranno definire le modalità di erogazione della formazione per queste figure ma la cui approvazione è stata rimandata alla fine dell'anno) possono essere svolti attraverso l'utilizzo della *formazione a distanza (FAD)*, sia nella completezza del percorso formativo (come i corsi per lavoratori o per RLS), sia parzialmente per la parte relativa alla formazione teorica (addetti antincendio e primo soccorso).

Ai corsi indicati della Regione Veneto che possono essere svolti attraverso la formazione a distanza sono poi da aggiungere i corsi di aggiornamento per RSPP espressamente previsti in questa modalità dal punto 3 dell'Allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (richiamato dall'articolo 32 del decreto legislativo 81/2008).

Inoltre, per quanto riguarda la *formazione degli addetti alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza*, è da ricordare che l'utilizzo di sussidi audiovisivi nella parte pratica dei corsi di formazione per aziende a rischio di incendio basso (sussidi che sono quindi erogabili anche attraverso la formazione a distanza) è prevista dall'Allegato IX del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 1998.

Chiarimento della Regione Veneto

Domanda:

Sono validi i **corsi on line (FAD)** per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS)?

Risposta:

1. nei corsi di formazione per **ASPP e RSPP**, disciplinati dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 **non è ammesso** l'erogazione della formazione a distanza. Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di per RSPP/ Datori di lavoro (art.34 D.lgs. 81/08);
2. per quel che concerne la formazione degli **Addetti al servizio antincendio**, di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di **teoria** possa eventualmente essere **svolta con modalità FAD**, non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di **esercitazione pratica** - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame - **debba essere effettiva** e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;
3. in ordine alla formazione degli **Addetti al pronto soccorso** aziendale, alla luce della disciplina dettata dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 e All. III), si ritiene che la fase di apprendimento delle **nozioni teoriche** possa eventualmente essere svolta **con modalità FAD**, mentre risulta oltremodo opportuno che la **capacità di intervento sul campo** sia acquisita mediante **esercitazioni pratiche** (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);

4. riguardo ai corsi di formazione per i **lavoratori e gli RLS** (art. 37 D.Lgs. 81/08) non sussistono impedimenti allo svolgimento con **modalità FAD**.

N.B. In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell'acquisizione delle nozioni trasmesse e nell'apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.